



C/X/62

Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE
Circolare n. 3

Roma, 14 maggio 2001

OGGETTO

***Aggiunta di famiglia per il coniuge non
residente stabilmente nel Paese di
servizio per gravi ragioni di salute.***

Gli aumenti dell'indennità di servizio all'estero per familiari a carico "non sono pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella sede del titolare dell'indennità" (articolo 173 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, come modificato dall'articolo 7 del D. L.vo 27 febbraio 1998 n. 62). Un'eccezione a tale regola generale è ammessa "per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede per gravi ragioni di salute rispetto alle quali l'assistenza medica nel Paese di servizio, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, non sia adeguata: in tal caso, peraltro, l'aumento dell'indennità di servizio in relazione al coniuge è limitato al 15 per cento" (comma 4 dell'articolo 173).

Tenuto conto che gli aumenti per situazione di famiglia sono concessi "in relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente all'estero", il Consiglio di Amministrazione ha individuato i criteri per applicare l'eccezione in questione. La presente circolare disciplina pertanto i requisiti che la domanda di concessione del beneficio in parola deve possedere affinché essa sia sottoposta al Consiglio di Amministrazione per il parere previsto dalla legge.

A) Presupposti soggettivi: gravi ragioni di salute che impediscano al coniuge di risiedere nel Paese di servizio.

Il dipendente invia la domanda di concessione del beneficio all'Ufficio I della Direzione Generale per il Personale, allegando un certificato medico rilasciato da:

- *servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente in Italia;*
- *solo in caso di comprovata impossibilità, un organo sanitario di natura equivalente del Paese in cui il coniuge risiede. La competente Rappresentanza diplomatica italiana attesta tale equivalenza.*

Ai Capi delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Uffici Consolari
Al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, ai Capi delle Segreterie dei
Sottosegretari di Stato, al Capo del Cerimoniale, all'Ispettore Generale, ai
Direttori Generali ed ai Capi dei Servizi del Ministero, al Direttore dell'Istituto
Diplomatico

La certificazione sanitaria deve:

- *elencare, in maniera dettagliata, le patologie o infermità dalle quali il coniuge è affetto;*
- *specificare esattamente le terapie che il coniuge deve necessariamente seguire per curare tali patologie o infermità;*
- *essere rilasciata non prima di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di concessione del beneficio;*
- *essere emessa prima della data di presentazione della domanda;*
- *specificare con esattezza il periodo durante il quale le terapie devono essere seguite dal coniuge.*

B) Presupposti oggettivi: inadeguatezza dell'assistenza medica disponibile nel Paese di servizio.

L'assistenza medica deve essere inadeguata rispetto alle patologie o infermità certificate ed alle terapie concretamente richieste. Nel Paese estero di servizio del dipendente devono essere carenti o assenti le strutture sanitarie, il personale medico specializzato, le attrezzature o i farmaci necessari per curare la specifica patologia certificata. Non saranno prese in considerazione istanze fondate esclusivamente su:

- *generica inadeguatezza dell'assistenza disponibile in loco rispetto a standard internazionali di assistenza sanitaria ritenuti accettabili o desiderabili;*
- *caratteristiche ambientali della sede di servizio (ad esempio temperature medie o tasso di umidità);*
- *difficoltà di integrazione linguistica o di adattamento psicologico;*
- *inopportunità di affrontare lunghi viaggi.*

Per verificare tali presupposti, la Direzione Generale per il Personale sottopone l'istanza del dipendente e la relativa certificazione sanitaria al Capo della Rappresentanza diplomatica nel Paese di servizio. Il predetto Capo Missione redige una relazione che deve:

- *contenere un motivato ed esplicito parere sull'assistenza sanitaria nel Paese di accreditamento, formulato secondo i criteri sopra specificati;*
- *allegare il parere scritto di un organismo sanitario locale ufficialmente riconosciuto (ad esempio, la Facoltà di Medicina di un'Università o un servizio che eroga l'assistenza sanitaria pubblica o privata, uno specialista di chiara fama noto all'Ambasciata). Solo se è impossibile acquisire tale parere, è sufficiente allegare il parere del medico di fiducia della Rappresentanza diplomatica.*

C) Decorrenza del beneficio.

Il beneficio dell'aggiunta di famiglia del 15%, se concesso, spetta a partire dalla data di presentazione della domanda e per il periodo necessario alle terapie. Un dipendente non può peraltro fruire sia dell'aggiunta di famiglia del 20% per il coniuge stabilmente residente che di quella del 15% per il coniuge non stabilmente residente per ragioni di salute. L'aggiunta di famiglia del 20% non può essere corrisposta se l'assenza per gravi ragioni di salute, sommata alle altre assenze del coniuge dalla sede durante l'anno, supera i limiti previsti dal regolamento concernente la residenza in sede dei familiari di dipendenti in servizio all'estero (D.P.R. n. 306/1991).

Il Direttore Generale per il Personale
DOMINEDÒ